

# Garda Uno s.p.A.

Via Italo Barbieri, 20 25080 PADENGHE S/G (Bs) Tel. 030 9995401 - 030 9995411 Fax 030 9995420

Cod. Fisc. 87007530170 - P. IVA 00726790983 Capitale Sociale 10.000.000,00 euro i.v.

#### DISCIPLINARE DI GARA

# PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CIG 7317979B4D

#### 1. PREMESSA.

Con determinazione a contrarre del Direttore Tecnico Operativo Massimo Pedercini n. 14/2018/MP del 23/02/2018, Garda Uno ha deliberato di affidare il servizio di gestione rifiuti solidi urbani.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il bacino di riferimento di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprendente i comuni Soci per i quali Garda Uno S.p.a. gestisce il servizio igiene urbana.

CIG 7317979B4D

La partecipazione alla procedura è riservata, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016, ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore Tecnico Operativo Settore Servizio Igiene Urbana, Massimo Pedercini.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

#### 2.1. DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti elaborati:
  - a) Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento di servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, comprensivo degli allegati di seguito elencati:
    - Allegato 1 Elenco Prezzi\_Descrizione servizi;
    - Allegato 2 Orari CDR Centri di Raccolta 2017;
    - Allegato 3 Manuale per le imprese appaltatrici dei centri di raccolta;
    - Allegato 4 Planimetrie aree e elenchi servizi;

- Allegato 5 Elenchi del personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria al servizio da almeno 8 mesi prima della scadenza del servizio.
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <a href="http://www.gardauno.it">http://www.gardauno.it</a>, sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.

#### 2.2. CHIARIMENTI.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC protocollo@pec.gardauno.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <a href="http://www.gardauno.it">http://www.gardauno.it</a>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 2.3. COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.gardauno.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### 3. OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto è costituito da un unico lotto in conseguenza della necessità di garantire l'omogeneità di condizioni di esecuzione e di prezzi nei diversi Comuni serviti, nonché alla necessità di ottimizzare l'organizzazione logistica sull'intero bacino territoriale di riferimento. Ciò in adesione anche al modello organizzativo prospettato dalla normativa di riferimento, volto alla definizione di ambiti territoriali ottimali e tali da massimizzare l'efficienza e l'efficacia del servizio attraverso la realizzazione di economie di scala e migliore utilizzo delle risorse dedicate.

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento di servizi inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani attualmente affidati a Garda Uno (gestore del servizio) da parte dei Comuni soci.

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- a. raccolta porta a porta in maniera differenziata dei seguenti rifiuti: carta, vetro-lattine, plastica, umido, secco residuo (indifferenziato), vegetale;
- b. raccolta tramite cassonetti stradali posteriori dei seguenti rifiuti: carta, vetro-lattine, plastica, indifferenziato;
- c. spazzamento stradale meccanico;
- d. spazzamento stradale manuale;
- e. svuotamento cestini;
- f. guardiania Centri di Raccolta.

Copertura finanziaria: fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

#### 4. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.

Il contratto di appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per una volta e per il medesimo periodo ed alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo oggetto dell'appalto principale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il valore stimato complessivo dell'appalto, per la durata di 36 mesi, è quantificato in euro 12.773.475,10 (euro dodici milioni settecento settanta tremila quattrocento settantacinque virgola dieci), al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) se dovuta, calcolata in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti, di cui:

1)	12.773.475,10	Servizi, soggetti a ribasso
di cui:	8.787.399,00	quali costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante
2)	0,00	Oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per una volta e per il medesimo periodo ed alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo oggetto dell'appalto principale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Di conseguenza il valore opzionale dei servizi da realizzare è pari a euro 12.773.475,10 ed il valore complessivo del servizio posto a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, diviene pari a euro 25.546.950,20.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 la partecipazione alla procedura è riservata ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 del Codice deve essere comprovato in sede di gara producendo lo Statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 6. REQUISITI GENERALI.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
  - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Avere indicato nel proprio oggetto sociale come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
- c) Per le raccolte: dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, per la Categoria 1 Classe B per la raccolta differenziata RU;
- d) Per l'attività di spazzamento meccanizzato: dichiarare di possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, alla Categoria 1 Classe E o superiore, con riferimento all'attività di spazzamento meccanizzato (D.M. 406/98 e s.m.i.);

e) Per la guardiania ai centri di raccolta: dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, per la Categoria 1 Classe B o superiore relativamente all'attività di gestione di centri di raccolta;

# 7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA.

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

# 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

### a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito realizzato, nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi per un importo complessivo nel triennio non inferiore a euro 12.000.000,00.=.

Si intendono servizi analoghi quei servizi che abbiano avuto quale attività di esecuzione la raccolta dei rifiuti porta a porta, lo spazzamento stradale manuale e meccanico e la guardiania dei centri di raccolta.

<u>La comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici <u>per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito avviene mediante la acquisizione tramite AVCPASS da parte dell'operatore economico:

- dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

#### b) Possesso di certificazione ISO 9001

Il concorrente deve presentare la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 inerente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento e gestione dei centri di raccolta (o isole ecologiche) in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando e regolarmente rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000;

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme sopra citate.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### c) Possesso di Certificazione ISO 14000 o EMAS

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme sopra citate.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### d) Possesso di Certificazione OHSAS

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme sopra citate.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

# 7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

# Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

# I requisiti di cui ai punti 7.1 lett. c), d) ed e) deve essere posseduto da:

- per intero relativamente alle categorie e classi di iscrizione dalla capogruppo e dalle mandanti che devono raggiungere il requisito necessario in base ai servizi effettivamente svolti;

# Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto:

- complessivamente dall'associazione; la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

## I requisiti di cui ai punti 7.3 lett. b), c) e d), deve essere posseduto:

- almeno dalla impresa capogruppo.

# 7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici;

## Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

a. consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici;

#### I requisiti di cui ai punti 7.1 lett. c), d) ed e) deve essere posseduto:

- dal Consorzio oppure potrà essere dimostrato come somma dei requisiti dei singoli consorziati, che devono raggiungere il requisito necessario in base ai servizi effettivamente svolti;

### Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto:

- complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori;

## I requisiti di cui ai punti 7.3 lett. b), c) e d), deve essere posseduto:

- dal Consorzio o da uno dei consorziati esecutori.

#### 8. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### 10. GARANZIA PROVVISORIA.

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 255.469,50, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

#### La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
  presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
  corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Ubi Banca Spa Agenzia di Salò IBAN IT69U 03111 55182 000000012840.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

# In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 11. SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo è facoltativo.

Tuttavia si raccomanda la effettuazione del sopralluogo facoltativo al fine di conoscere e comprendere al meglio le difficoltà che alcune parti del territorio possono comportare durante l'erogazione del servizio.

In particolare si raccomanda la analisi e la conoscenza del territorio dei comuni di Tremosine sul Garda, Salò, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Calcinato e Manerbio (Provincia di Brescia).

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 20/12/2017 n. 1300 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

CIG 7317979B4D

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

# 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato.

Il plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente, <u>l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del concorrente</u>, oltre alla seguente dicitura: "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG 7317979B4D".

Nel caso di Associazione d'imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e i riferimenti della sola impresa mandataria.

Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere:

BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**BUSTA "B"** – DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione la BUSTA "C" dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura.

Tale plico (contenete le buste A, B e C) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, entro le ore 11:00 del 27/04/2018), al seguente indirizzo:

Società	Garda UNO S.p.A.		ufficio	Protocollo	
Indirizzo	Via Italo Barbieri		Num.	20	
CAP	25080	Località	Padenghe S/G	Provincia	BS

In caso di consegna a mano l'Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

In tal caso l'ufficio citato potrà rilasciare ditta apposita ricevuta.

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli sopraindicati.

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate.

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei

Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.gardauno.it.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

# 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta dovrà riportare la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e contenere all'interno:

1. **DGUE** – Documento di Gara unico Europeo **(UTILIZZARE MODELLO A)** sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:

- 1. Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016
- 2. Avere indicato nel proprio oggetto sociale come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate
- 3. Certificazione ISO 9001: presentare la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 inerente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento e gestione dei centri di raccolta (o isole ecologiche) in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando e regolarmente rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- 4. Certificazione ISO 14000 o EMAS;

- 5. Certificazione OHSAS;
- 6. Per le raccolte: dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, per la Categoria 1 Classe B per la raccolta differenziata RU;
- 7. per l'attività di spazzamento meccanizzato: dichiarare di possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, alla Categoria 1 Classe E o superiore, con riferimento all'attività di spazzamento meccanizzato (D.M. 406/98 e s.m.i.);
- 8. per la guardiania ai centri di raccolta: dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, per la Categoria 1 Classe B o superiore relativamente all'attività di gestione di centri di raccolta.
- 9. aver realizzato, nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi per un importo complessivo nel triennio non inferiore a euro 12.000.000,00.=.
  - Si intendono servizi analoghi quei servizi che abbiano avuto quale attività di esecuzione la raccolta dei rifiuti porta a porta, lo spazzamento stradale manuale e meccanico e la guardiania dei centri di raccolta.
  - A tal fine si chiede all'operatore economico di indicare presso quali committenti abbiano realizzato tali servizi indicando il nome del committente, l'oggetto del contratto, l'importo contabilizzato e la data di esecuzione del contratto.
- 2. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO B) sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:
- 2.1) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
- 2.2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- 2.3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
- 2.4) di impegnarsi ad utilizzare, nell'esecuzione dei servizi di guardiania dei centri di raccolta, solo personale che abbia ricevuto una formazione di base sulle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 (attestato del corso di primo soccorso di 4 ore, attestato del corso per la gestione incendi di almeno 4 ore), e che abbia partecipato al corso di informazione e addestramento previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO allegato 2;
- 2.5) di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- 2.6) di disporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- 2.7) di avere preso visione dei comuni nei quali deve avvenire il servizio e di avere ben compreso le complessità del territorio che possono condizionare la erogazione dei servizi richiesti in capitolato speciale di appalto;
- 2.8) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della impresa con la relativa motivazione;
- 2.9) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell'importo totale dell'affidamento.

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del modello DGUE (parte II sezione "D"), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto i legali rappresentanti dell'impresa subappaltatrice dovranno dichiarare (Modello C):

- di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art.80, comma 1, D.Lgs 50/2016.
- **3.** Cauzione provvisoria dell'importo pari a euro 255.469,50 costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario l'amministrazione aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.lgs. 50/16, l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16.

# La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.

- **3.1 Impegno** del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 93 comma 8. Tale dichiarazione può essere riportata all'interno della cauzione provvisoria sotto richiesta.
- **4. Versamento all'ANAC** dell'importo di euro 500,00 secondo le modalità disposte dalla Deliberazione A.N.AC. 22/12/2016 n. 163 rilevabile sul sito internet ww.anticorruzione.it

CODICE CIG IDENTIFICATIVO	CIG 7317979B4D
DELLA PRESENTE PROCEDURA	CIG /31/9/904D

**5. codice "PASSOE"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell'Autorità medesima.

La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.

Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

**6.** Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.

7. Eventuale (per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi) Statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 del Codice.

#### 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA.

La busta dovrà riportare la dicitura "BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA" e contenere l'offerta tecnica sulle modalità di espletamento del servizio oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Nell'elaborazione di tale progetto, che non potrà superare le 60 (sessanta) pagine, in formato A4, con carattere arial 11, interlinea 1,15, ogni impresa dovrà in particolare esplicitare le modalità di svolgimento dei servizi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, con particolare approfondimento rispetto a quanto richiesto dagli elementi di valutazione della qualità di seguito indicati.

#### 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA.

La busta dovrà riportare la dicitura "BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA" e contenere, al suo interno l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il "modulo offerta economica" al presente disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- 1) L'offerta economica, in lingua italiana ed espressa con gli importi in EURO, redatta in conformità al "Modello d'Offerta Economica" predisposto dalla amministrazione con l'indicazione:
- del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere fino alla seconda cifra decimale, sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso e dell'IVA.
- la indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale.

In caso di discordanze fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere.

### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La gara verrà aggiudicata con il criterio della **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

I criteri di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

### 1) OFFERTA TECNICA - Punteggio massimo attribuibile: 70 punti, così ripartiti:

Elemento di	Criterio di valutazione	Punteggio
valutazione		
Elemento 1:	Valutazione di procedure operative che limitino i rischi e i carichi di lavoro	Minimo 7
Tutela dei	nelle operazioni manuali svolte nell'ambito dei servizi di raccolta	Massimo 15
lavoratori nelle	domiciliari anche effettuate tramite l'aumento degli operatori.	
operazioni		
manuali		

Elemento 5: Guardiania Centri di Raccolta Sorveglianza	Valutazione dell'efficacia della guardiania in base alle procedure e le tecnologie per il controllo e la verifica del regolare svolgimento delle operazioni presso il CdR (interne ed esterne) sia in orario di apertura che di chiusura.	Minimo 0 Massimo 8
Elemento 4: Guardiania Centri di Raccolta Miglioramento dell'efficienza	I partecipanti dovranno presentare una relazione contenente le modalità gestionali che si ritiene di applicare al fine di apportare il miglioramento dell'indice di recupero dei materiali intercettati dai centri di raccolta, quali miglioramento della qualità dei rifiuti avviati a recupero, riduzione dei rifiuti indifferenziati e ingombranti, nonché le relative esperienze concrete.	Minimo 0 Massimo 3
Elemento 3: Tracciabilità dei servizi svolti	Le migliori soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano a Garda Uno di verificare, anche in tempo reale, lo svolgimento dei servizi secondo i seguenti criteri.  Verrà valutata la tempestività dell'informazione relativa ai servizi svolti che la ditta si impegna a garantire, oltre a quelle già previste nel capitolato, per consentire il monitoraggio ed il controllo dei servizi effettuati. Tali proposte dovranno essere descritte in una relazione che indichi, per ciascun servizio, gli standard di tracciabilità in tempo reale o reportistica.  Verrà valutata la completezza dell'informazione relativa ai servizi svolti che la ditta si impegna a garantire, oltre a quelle già previste nel capitolato, per consentire il monitoraggio ed il controllo dei servizi effettuati. Tali proposte dovranno essere descritte in una relazione che indichi, per ciascun servizio, il dettaglio delle informazioni che sono messe a disposizione	Minimo 0 Massimo 10
Elemento 2: Tutela dei lavoratori nelle operazioni manuali	Valutazione di soluzioni tecniche quali attrezzature o sistemi che limitino i rischi e i carichi di lavoro nelle operazioni manuali svolte nell'ambito dei servizi di raccolta domiciliari.  Si precisa, che i mezzi dichiarati dovranno essere quelli effettivamente utilizzati; in caso di sostituzione o indisponibilità temporanea dei mezzi è consentito l'occasionale ricorso a mezzi di scorta. In corso del servizio potranno essere sostituiti unicamente con mezzi aventi caratteristiche migliorative.	Minimo 0 Massimo 10

#### Elemento 6:

Risoluzione degli errori Tempi di intervento. Verrà valutata la gestione che la ditta si impegna a garantire, migliorativa rispetto a quella prevista già di base nel capitolato, per consentire il recupero di eventuali segnalazioni di disservizio.

Minimo 0 Massimo 3

Per l'assegnazione del punteggio verranno valutate le proposte che i partecipanti si impegnano a mettere in atto in merito alle procedure e tempistiche per la gestione dei disservizi (in particolare intesi come segnalazioni da parte dei cittadini, Garda Uno e/o Comuni di mancata raccolta). Tali proposte dovranno essere descritte in una relazione all'interno della quale dovrà essere riportato per ciascun servizio l'organizzazione logistica ed operativa che si impegna a mettere in atto per il recupero di segnalazioni di mancata raccolta o altri disservizi, evidenziando in particolare sedi di partenza dei mezzi, tempi di intervento e di rendicontazione degli interventi effettuati.

Minimo 0 Massimo 3

#### Elemento 7:

Proposte per migliorare l'efficienza della raccolta differenziata La proposta operativa che consenta di ottenere miglioramenti nella qualità delle raccolte differenziate e la riduzione delle impurezze presenti nei materiali recuperabili, senza cambiare significativamente la modalità di svolgimento del servizio (e certamente non le frequenze).

Sarà elaborata una graduatoria di merito che tenga conto della tipologia, della quantità/qualità delle "soluzioni migliorative" proposte in relazione ai servizi di raccolta e spazzamento oggetto di gara; dove per qualità si intende sia la soddisfazione delle aspettative degli utenti (ad es. attività propedeutiche all'esecuzione del compiti operativi) sia delle amministrazioni comunali (ad es. sistemi che agevolano l'utenza "svantaggiata", l'utenza commerciale, l'utenza produttiva, ecc. sistemi di raccolta per intercettazione dei rifiuti urbani pericolosi (come da definizione del Digs. 152/06 e o altri rifiuti caratterizzati da una produzione occasionale) sia ancora la mitigazione dell'impatto ambientale nei contesti urbani.

Le "soluzioni migliorative" proposte non devono comunque comportare modificazioni sostanziali rispetto all'oggetto posto a base di gara, vale a dire, alle caratteristiche essenziali dei compiti operativi stabilite nelle Schede Descrittive dei Servizi. L'offerente deve pertanto esplicitare le ragioni che giustificano le "soluzioni migliorative" proposte, provando che le stesse garantiscano l'efficienza attesa: non saranno comunque considerate "soluzioni migliorative" le intensificazioni delle frequenze dei servizi di raccolta e spazzamento.

#### Elemento 8:

Riduzione dell'impatto ambientale delle raccolte Valutazione dell'impatto ambientale specifico dei mezzi:

Numero automezzi utilizzati per i servizi operativi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure a GPL o metano o elettrico sul totale degli automezzi impiegati sul territorio (non inferiore al 50% obbligatorio).

Si precisa, che i mezzi dichiarati dovranno essere quelli effettivamente utilizzati; in caso di sostituzione o indisponibilità temporanea dei mezzi è consentito l'occasionale ricorso a mezzi di scorta. In corso del servizio potranno essere sostituiti unicamente con mezzi aventi caratteristiche migliorative.

Minimo 0 Massimo 8

#### Elemento 9:

Inserimento lavorativo

Valore tecnico quale esperienza, affidabilità e competenza della ditta partecipante nella gestione di lavoratori appartenenti alle categorie individuate dall'art. 4 comma 1 della legge L. 381/91.

La valutazione sarà espressa sulla base dei seguenti parametri:

# Progetto inserimento lavorativo di personale svantaggiato.

Descrivere le caratteristiche dei processi di reclutamento, valutazione, accoglienza e tutoraggio dei lavoratori svantaggiati impegnati sul servizio oggetto dell'appalto;

composizione, professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo, anche in termini di esperienza professionale documentata tramite il numero, l'anzianità di servizio e la qualifica degli operatori di supporto attivati; altre informazioni ritenute significative.

# Esperienza diretta del concorrente nell'inserimento lavorativo.

Potranno essere presentate esperienze realizzate, progettazioni e ricerche nel campo dell'inserimento al lavoro, il rapporto con il sistema imprenditoriale e la partecipazione ai tavoli pubblici di programmazione socio–sanitaria, nonché certificati o convenzioni sottoscritti con soggetti terzi quali ASL, ispettorato del lavoro ecc..

# Numero lavoratori svantaggiati destinati allo svolgimento delle attività in questo appalto e mansioni.

si deve indicare chiaramente il rapporto tra soggetti svantaggiati e non svantaggiati, impiegati o che si intendono impiegare, nonché si deve indicare il rapporto di ore lavorate tra soggetti svantaggiati e non svantaggiati, impiegati o che si intendono impiegare e la descrizione delle attività nelle quali si intendono impiegare.

Minimo 0 Massimo 10

Punteggio Totale	70

Per l'assegnazione del punteggio totale la Commissione Tecnica utilizzerà la seguente formula:

 $X = \sum_{i=1}^{n} n \left[ W_i * V(a)_i \right]$ 

X = punteggio totale conseguito da ciascuna offerta.

 $\sum$  n = somma dei punteggi conseguiti nei vari criteri di valutazione da ciascuna offerta.

W i = punteggio massimo attribuito al criterio (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta di riferimento rispetto al criterio (i), variabile tra 0 e 1

La determinazione del coefficiente V(a)i, variabile tra 0 e 1, sarà effettuata mediante il sistema del confronto a coppie compilando un solo triangolo, per ciascun criterio di valutazione, costituito dal giudizio unanime dei componenti la Commissione.

Pertanto, per ciascun criterio di valutazione (i), si procederà come segue:

 Compilazione di un solo triangolo mediante attribuzione delle preferenze sotto indicate espresse, all'unanimità dalla Commissione, nei confronti a coppie delle offerte in gara e somma dei punteggi assegnati a ciascuna offerta:

PREFERENZA 1 = PARI

PREFERENZA 2 = MINIMA

PREFERENZA 3 = PICCOLA

PREFERENZA 4 = MEDIA

PREFERENZA 5 = GRANDE

PREFERENZA 6 = MASSIMA

2. Conversione dei punteggi totali assegnati a ciascuna offerta, riportando ad 1 (uno) il punteggio assegnato più alto e proporzionando ad esso i rimanenti punteggi, utilizzando la formula che segue:

Punteggio ottenuto da ciascuna offerta

Punteggio ottenuto dall'offerta migliore

3. Il coefficiente V(a)i, come sopra definito, sarà moltiplicato per il punteggio massimo (Wi) previsto per il criterio di valutazione in esame.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo aggregativocompensatore:

$$C(a) = \sum_{i=1}^{n} [W_i * V(a)_i]$$

dove

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

 $\Sigma$ n = Sommatoria

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V (a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Nella attribuzione dei punteggi qualità la Commissione giudicatrice utilizzerà il seguente metodo.

La Commissione Giudicatrice unanimemente individuerà il coefficiente tra 0 e 1 da attribuire alla offerta del concorrente i-esimo.

Se al termine della attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun elemento di valutazione non sarà individuato un coefficiente massimo la Commissione procederà a riparametrare ad 1 il coefficiente attribuito alla migliore offerta e ad assegnare proporzionalmente i coefficienti anche alle altre offerte.

La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni elemento di valutazione venga assegnato il massimo punteggio.

Il concorrente che non raggiunga un punteggio minimo di qualità, anche in un solo elemento per il quale è previsto un punteggio minimo, verrà immediatamente escluso dal prosieguo della gara.

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a punti 45/70.

### 2) OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo attribuibile: 30 punti

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula:

# Vi= (RIBi/RIBmax) elevato a 0,3 x 30

Vi = punteggio dell'iesimo concorrente;

Rib(i)= ribasso percentuale dell'iesimo concorrente;

Rib(max)=ribasso percentuale più alto

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al terzo decimale con le seguente modalità:

- il terzo decimale verrà arrotondato per eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5;
- il terzo decimale verrà arrotondato per difetto se il quarto decimale è inferiore a 5.

La commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale.

Nel caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto relativo alla offerta tecnica. A parità di punteggio dell'offerta tecnica si procederà alla aggiudicazione nei confronti dell'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto per l'elemento di valutazione "1".

Nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924).

# 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 30/04/2018 alle ore 10:00 presso la sede della Società Garda Uno S.p.A., in via Italo Barbieri, n. 20, nella sala riunioni, al piano secondo e vi potranno partecipare i

legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi pervenuti vengono custoditi in luogo sicuro, in armadio chiuso a chiave e situato presso la sede della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

# 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

# 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

#### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### 24. CLAUSOLA SOCIALE.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 ed al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di assumere, secondo le modalità definite dal CCNL di riferimento, le professionalità attualmente impiegate dall'aggiudicatario uscente nei limiti delle unità necessarie per la realizzazione del servizio (vedasi allegato 5 al Capitolato Speciale d'Appalto).

#### 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.

#### 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti, nonché il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.

#### 27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è il Direttore Tecnico Operativo Settore Servizio Igiene Urbana, Massimo Pedercini.

Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara saranno comunicate via posta elettronica certificata.

#### 28. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

• L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di una sola offerta valida pervenuta.

Lì 26/02/2018

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(il Responsabile Unico del Procedimento - Massimo Pedercini)